

20 maggio 2002

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Applicazione Art. 13 CCNL Dirigenza Area I – Trattamento economico

Sintesi : La cessazione dell'incarico dirigenziale per qualsiasi oggettiva ragione fa venir meno il diritto al trattamento economico accessorio– parte variabile, strettamente legato alla permanenza dello svolgimento di un incarico

Questo Ufficio ha provveduto a richiedere all'Avvocatura generale dello Stato un parere in merito ai seguenti punti:

- l'interpretazione da dare alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 24 del CCNL, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 21 del dlgs n. 165/2001;
- se ai dirigenti collocati a disposizione dalle amministrazioni in violazione delle disposizioni citate, questo ufficio, chiamato a gestire i dirigenti collocati a disposizione, debba provvedere alla decurtazione dello stipendio nella misura prevista dal richiamato art. 24 del CCNL;
- se la messa a disposizione possa ragionevolmente conseguire da un interpello presso l'amministrazione medesima e, in caso negativo, presso le altre amministrazioni del ruolo unico, inteso all'eventuale conferimento di un incarico equivalente. In tal caso si chiede se fino all'espletamento dell'interpello sia legittimo mantenere al dirigente il trattamento intero, pur in assenza dello svolgimento di una qualsiasi funzione;
- se, in caso di risposta negativa da parte della amministrazione interessata, ed eventualmente delle altre amministrazioni del ruolo unico, possa considerarsi legittima la messa a disposizione e la decurtazione dello stipendio. Nel caso di specie, in sostanza, si chiede di conoscere un parere sull'ambito di applicabilità delle tutele previste al citato art. 13 del CCNL.

In risposta alla illustrata richiesta di parere, l'Avvocatura Generale dello Stato ha ritenuto che "...con la cessazione per qualsiasi oggettiva ragione, diversa da quella della responsabilità dirigenziale, dell'incarico dirigenziale non possa non cessare anche il trattamento economico già percepito in costanza dell'incarico cessato e debbasi procedere alla messa a disposizione del dirigente. Non appare infatti ipotizzabile da un lato la esistenza di dirigenti che, pur privi di incarico, non siano a disposizione della Presidenza del Consiglio e dall'altro che a dirigenti privi di incarico si continui ad erogare una retribuzione pari a quella di coloro che svolgono un incarico almeno equivalente a quello già ; svolto in passato.

La prima affermazione deriva dal fatto che non sembra sussistere, oltre alla categoria dei dirigenti con incarico ed a quella di dirigenti senza incarico e perciò a disposizione, un tertium genus di dirigenti, che, già assegnatari di incarico, più non lo siano e siano perciò in una posizione non esattamente individuale. La seconda affermazione deriva dal fatto che, fermo restando il trattamento economico fondamentale, non può essere riconosciuto, se non con i limiti temporali e quantitativi dettati dall' art. 24 C.C.N.L. dirigenti Area 1, un trattamento di posizione che è strettamente legato alla permanenza dello svolgimento di un incarico. Conferma di tale conclusione è offerta proprio dall'art. 24 C.C.N.L. dirigenti Area 1 là dove prevede che, mentre per i soli casi di valutazione negativa sull'espletamento dell'incarico non è dovuta alcuna retribuzione di posizione, per i casi di disposizione non dovuta a valutazione negativa la retribuzione di posizione va decurtata, fino ad essere del tutto eliminata dopo il rifiuto di due offerte di incarichi.

L'ultimo caso potrebbe essere proprio quello delle disposizioni derivanti da cessazione di incarico per ragioni oggettive che comporta una decurtazione prima e dopo il reiterato rifiuto di incarico offerto la perdita della retribuzione di posizione".Tanto si rappresenta per le conseguenti determinazioni.

Il Direttore dell'Ufficio del Ruolo Unico della Dirigenza